



1.	OGGETTO.....	1
2.	INDIRIZZI POLITICI.....	1
3.	GENERALITA'.....	2
4.	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.....	2
4.1	Richiesta di verifica e convalida EMAS.....	2
4.1.1	Comunicazione delle attività.....	2
4.2	Verifica preliminare (Stage 1).....	2
4.2.1	Verifica di valutazione della documentazione di sistema (Stage 1).....	2
4.2.2	Verifica della conformità legislativa.....	4
4.2.3.	Lettura della Dichiarazione Ambientale (DA).....	4
4.3	Verifica ispettiva iniziale e convalida DA (IA) (Stage 2).....	5
4.3.1	Non Conformità (NC) di categoria 1 (Maggiore).....	5
4.3.2	Non Conformità (NC) di categoria 2 (Minore).....	6
4.3.3	Osservazioni.....	6
4.4	Verifica di chiusura non-conformità - Follow-Up (FU).....	6
4.5	Documento di Convalida.....	6
4.6	Verifiche periodiche di mantenimento (PX).....	6
4.7	Riesame periodico del Sistema (RC) e Rinnovo della Convalida della Dichiarazione Ambientale.....	7
5.	VERIFICHE NON PROGRAMMATE E STRAORDINARIE.....	7
6.	CAMBIAMENTI PRESSO IL SITO e MODIFICHE SOSTANZIALI (**)	7
7.	COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA' LEGISLATIVE.....	7
8.	COMUNICAZIONE DI INCIDENTI E/O EMERGENZE AMBIENTALI.....	8
9.	RECLAMI.....	8
10.	RISERVATEZZA.....	8
11.	GESTIONE DEI RICORSI.....	8
12.	Condizione Economiche.....	8

1. OGGETTO

Il presente documento integra il "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" definendo le condizioni e procedure supplementari e descrivendo in particolare tutte le regole che governano la Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale in accordo ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) basato sulla verifica del Sistema di Gestione Ambientale, sulla Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS e dei relativi aggiornamenti annuali.

Quindi per le regole generali relative ai sistemi di gestione aziendale, in particolare al Sistema di Gestione Ambientale, si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale".

Il presente documento è applicabile a tutti i contratti per la Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale, in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS). La sua funzione peculiare è quella di rappresentare un documento contrattuale tra DNV Italia e le organizzazioni che vogliono raggiungere la registrazione EMAS fermo restando le prescrizioni emanate dal Comitato Ecoaudit e Ecolabel disponibili nel sito www.isprambiente.it.

2. INDIRIZZI POLITICI

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 2.

DNV Italia eroga servizi di verifica e convalida in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 in diversi settori produttivi industriali e di servizi in virtù dell'accreditamento rilasciato dal Comitato EMAS Italia. (Registrazioni n° IT-V-0003).

L'obiettivo dello schema è quello di procedere alla verifica del Sistema di Gestione Ambientale adottato da

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 1 of 9



organizzazioni, in accordo al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" ed alla successiva convalida della Dichiarazione Ambientale, in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009.

3. GENERALITA'

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 3.

DNV Italia esegue, sotto la propria responsabilità, attività di verifica e convalida EMAS solo per i settori NACE in cui è accreditata dal Comitato Ecolabel Ecoaudit. L'elenco aggiornato dei settori nei quali DNV Italia risulta accreditato è distribuito a chiunque ne faccia richiesta e disponibile sul sito www.dnv.it.

La Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale in accordo ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) di DNV Italia comprende quattro fasi principali:

1. Valutazione dell'Analisi Ambientale Iniziale, della Documentazione di Sistema e valutazione dello stato d'implementazione del sistema comprensivo della verifica di conformità legislativa dell'organizzazione;
2. Lettura del documento di Dichiarazione Ambientale, tesa a verificare la struttura complessiva dei documenti ed il corretto recepimento dei contenuti minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 allegato II;
3. Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale;
4. Convalida della Dichiarazione Ambientale attraverso una verifica dell'attendibilità dei dati contenuti nella Dichiarazione stessa, fase svolta in concomitanza con lo svolgersi della verifica dello stato d'implementazione del sistema.

Le fasi 3) e 4) potranno avere luogo se:

- ◆ Si ha una giustificata confidenza rispetto alla conformità legislativa ambientale del richiedente (rispetto alle norme di legge vigenti con riferimento tra l'altro ai limiti d'emissione, presenza delle autorizzazioni necessarie, rispetto delle relative prescrizioni, rispetto dei requisiti di natura ambientale sottoscritti dall'organizzazione);
- ◆ Il principio del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali è stato concretamente inserito in un programma ambientale;
- ◆ Il personale è stato informato e sensibilizzato circa gli aspetti ambientali, obiettivi e sistema di gestione ambientale adottato;
- ◆ Il personale chiave (coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali significativi) è stato formato in relazione ad un'analisi dei fabbisogni formativi.

Il richiedente rimane in ogni caso responsabile della conformità legislativa della propria organizzazione.

DNV Italia accetta richieste per la Verifica e Convalida delle Dichiarazioni Ambientali in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.

Le Dichiarazioni Ambientali convalidate da DNV Italia sono trasmesse, a cura delle organizzazioni, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia, al fine di consentire l'inserimento del sito nel Registro generale dei siti conformi al Regolamento (CE) n. 1221/2009, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni emessa dal comitato Ecolabel & Ecoaudit.

4. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

4.1 Richiesta di verifica e convalida EMAS

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" §4.1.

L'organizzazione dovrà dichiarare a DNV se essa rientra o no nella definizione di "organizzazione di piccole dimensioni" (*), prevista dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al fine di valutare possibili deroghe agli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.

Nel documento "Richiesta di Certificazione" si richiede all'Organizzazione di avere un sistema di gestione ambientale documentato, ovvero di mettere a disposizione di DNV Italia, per la valutazione c/o il richiedente, la documentazione di sistema che può comprendere:

- ◆ Il Manuale di Gestione Ambientale in vigore (in copia controllata);
- ◆ Le Procedure di Gestione Ambientale in vigore (in copia controllata);

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 2 of 9



- ♦ Le informazioni di carattere generale sulla società e sugli aspetti ambientali e tecnici che possono avere rilevanza sul Sistema di Gestione Ambientale;

La documentazione deve comprendere come requisito minimo:

- ♦ L'Analisi Ambientale Iniziale;
- ♦ La documentazione del Sistema di Gestione ambientale (in accordo alla ISO 14001);
- ♦ La Dichiarazione Ambientale.

Sarà richiesto all'organizzazione l'accesso ad una o più planimetrie aggiornate, che illustrino lo stato degli impianti/apparecchiature collegate alle performance ambientali dell'organizzazione.

4.1.1 Comunicazione delle attività

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.1.1.

4.2 Verifica preliminare (Stage 1)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.3.

In questa fase, che avviene generalmente in concomitanza con la Verifica di Valutazione della Documentazione di Sistema, si porrà particolare attenzione affinché:

- ♦ L'Analisi Ambientale Iniziale sia completa e conforme a quanto definito nell'Allegato I e al punto A.3.1 dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1221/2009;
- ♦ La documentazione di sistema sia conforme a quanto previsto nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1221/2009, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);
- ♦ Sia effettuato un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell'allegato II e all'allegato III;
- ♦ La conformità legislativa alla normativa ambientale sia applicabile all'organizzazione; a questo proposito l'Organizzazione è tenuta a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili ed a precisare altresì come sia possibile dimostrare la sua conformità ai vari obblighi come previsto dall'All. I del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

La Valutazione della Documentazione ha lo scopo di verificare la completezza e la conformità ai requisiti della normativa di riferimento del sistema documentale dell'organizzazione (Analisi Ambientale Iniziale, Manuale, Procedure, Istruzioni Operative).

Rispetto alla conformità legislativa, DNV Italia verifica che l'organizzazione abbia stabilito e mantenga un'efficace procedura per identificare ed avere accesso ai requisiti di legge ambientali che interessano le proprie attività, prodotti e/o servizi all'interno ed all'esterno del sito produttivo. DNV Italia valuta in ogni modo la conformità sostanziale ai requisiti normativi vigenti nel corso della presente Valutazione e della successiva fase di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

Il raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa deve essere dichiarato come punto essenziale della Politica Ambientale dell'organizzazione e realizzato in via preliminare alla definizione del sistema gestionale.

Nel caso di organizzazioni con Sistema di Gestione Ambientale certificato da un Ente di Certificazione accreditato nell'ambito del Sistema di Accreditamento Nazionale, si verificheranno principalmente i seguenti punti:

1. Validità del certificato
2. Compatibilità tra gli ambiti di verifica
3. Analisi ambientale iniziale e SGA
4. Conformità legislativa
5. Compatibilità sull'estensione degli aspetti ambientali
6. Frequenza di audit
7. Verifica della Dichiarazione Ambientale

4.2.1 Verifica di valutazione della documentazione di sistema (Stage 1)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.2 e 4.2.1.

Si pone particolare attenzione a che il Sistema di Gestione Ambientale abbia individuato, definito e

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 3 of 9



quantificato gli aspetti ambientali ~~significativi~~ diretti ed indiretti che hanno un impatto ambientale significativo. L'Organizzazione deve compilare un registro di tali impatti ritenuti significativi (All. I Regolamento (CE) n. 1221/2009).

Per quanto riguarda il rispetto alla conformità legislativa, DNV Italia verifica che l'organizzazione abbia stabilito e mantenga un'efficace procedura per identificare ed avere accesso ai requisiti di legge ambientali che interessano le proprie attività, prodotti e/o servizi all'interno ed all'esterno del luogo produttivo.

Il raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa dovrebbe essere dichiarato come punto essenziale della Politica Ambientale dell'organizzazione e realizzato in forma preliminare alla definizione del sistema gestionale.

4.2.2 Verifica della conformità legislativa

E' valutato il rispetto della conformità legislativa (rispetto alle norme ambientali di legge vigenti, con riferimento tra l'altro ai limiti d'emissione, presenza delle autorizzazioni necessarie, rispetto dei requisiti di natura ambientali sottoscritti dall'organizzazione), per quanto applicabile all'attività del sistema sottoposto a verifica. A questo proposito, l'attività del valutatore non intende sovrapporsi a quella degli organismi pubblici di controllo, non avendone peraltro autorità. Nel caso però in cui l'azienda non è in grado di soddisfare questo punto, non è possibile passare alla fase successiva dello schema di certificazione essendo questo un pre-requisito all'adesione del sistema di gestione ambientale.

Per verificare tale aspetto è richiesta la consultazione di:

- Documentazione TECNICA: come planimetria dell'impianto/i (comprese mappe d'impianti rilevanti per la gestione), schemi di processo, manuali d'uso;
- Documentazione inerente la CONFORMITA' LEGISLATIVA: come autorizzazioni, permessi, registri, analisi, ecc.,
- Registrazione dei RECLAMI ambientali che l'Azienda è tenuta a presentare in forma aggiornata.

Il gruppo di verifica presta particolare attenzione all'identificazione ed alla valutazione degli aspetti / impatti ambientali effettuata dall'organizzazione. Spetta ai valutatori DNV verificare la fondatezza di base e la correttezza delle relative procedure, sulla base delle quali l'organizzazione determina la significatività degli aspetti / impatti ambientali. A tal scopo, nel corso della visita preliminare, è analizzata la situazione del sito/i del/i processi/i, delle attività e dei servizi, al fine di valutare la completezza e l'affidabilità dell'individuazione e della valutazione degli aspetti/impatti ambientali rilevanti effettuata dall'organizzazione (Analisi Ambientale Iniziale) e ad impegnarsi a custodirla e mantenerlo aggiornato presso i propri archivi. Tale copia costituisce la documentazione di riferimento per i valutatori DNV Italia Srl nel corso delle verifiche ispettive.

Oltre a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili, l'organizzazione precisa altresì come sia possibile dimostrare la sua conformità ai vari obblighi.

4.2.3. Lettura della Dichiarazione Ambientale (DA)

A seguito della verifica documentale e della verifica preliminare (stage 1), DNV valuta il documento di Dichiarazione Ambientale (DA), al fine di verificare, preliminarmente agli step successivi (Initial Audit - IA), la struttura del documento stesso e verificare che lo stesso sia stato redatto dall'Organizzazione conformemente all'All. IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Attenzione particolare sarà riservata ai risultati dichiarati dall'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale.

Al fine di consentire tale attività, DNV notificherà all'organizzazione la data prevista per tale verifica.

L'organizzazione si impegna a trasmettere a DNV Italia entro tale data una copia della Dichiarazione Ambientale per valutazione da parte del Lead Auditor (LA).

Si richiede che i dati ambientali riportati sulla Dichiarazione Ambientale risalgano ad un periodo non superiore ai sei (6) mesi dalla data prevista per la Verifica di Convalida (per semplicità si richiede alle organizzazioni di aggiornare il proprio documento all'ultimo semestre disponibile).

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 4 of 9



4.3 Verifica ispettiva iniziale e convalida DA (IA) (Stage 2)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.4.

Per lo svolgimento della Verifica Ispettiva Iniziale e della Convalida della Dichiarazione Ambientale sono necessarie le seguenti condizioni:

- Il Sistema di Gestione Ambientale deve essere implementato da almeno tre mesi;
- Deve essere stato eseguito un intero ciclo di audit interno;
- Deve essere stato condotto un riesame della direzione.

Gli obiettivi della verifica Iniziale e della Convalida della Dichiarazione Ambientale sono:

- Verificare l'avvenuta correzione delle Non-Conformità eventualmente segnalate durante la Verifica Preliminare, condizione necessaria per il proseguimento della verifica stessa. Eventuali osservazioni saranno valutate, anche se la loro chiusura non rappresenta un elemento fondamentale per il proseguimento dell'iter di verifica.
- Verificare che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 ed Allegati, coerente con la Politica Ambientale e le procedure dichiarate e consenta il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'organizzazione;
- Verificare che il Sistema Gestione Ambientale sia progettato per conseguire e stia conseguendo il miglioramento continuo della performance ambientale;
- Verificare che la Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione sia precisa, priva d'ambiguità e in accordo con tutti i requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 ed Allegati;
- Verificare che i dati, gli indicatori di prestazione ambientale ed i relativi obiettivi e programmi di miglioramento, contenuti nella Dichiarazione Ambientale, siano attendibili, comprensibili e completi.

In particolare, il Lead Auditor verifica l'effettivo impegno sostanziale al miglioramento continuo e la sua congruità con la politica e gli obiettivi dichiarati.

Le Non-conformità saranno emesse nel caso in cui:

- Sia riscontrata una non conformità rispetto alla legislazione vigente/applicabile;
- Vi sia una non corretta implementazione del Sistema di Gestione Ambientale per quanto riguarda gli Aspetti Ambientali Significativi;
- Vi sia ambiguità, mancanza di chiarezza, mancanza di equilibrio nelle informazioni contenute, imprecisioni, dubbi sulla veridicità delle informazioni o assenza della designazione del rappresentante dell'organizzazione riportata nella Dichiarazione Ambientale (interfaccia con le parti interessate);
- Vi siano differenze fra le informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e le evidenze riscontrate durante la verifica presso il sito;
- Vi sia qualche inadeguatezza con riferimento a qualche requisito dell'Articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Lo schema di classificazione delle anomalie è riportato nei successive paragrafi 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3.

In caso di NC di categoria 1 (Maggiore) il team di verifica non provvede alla Convalida della Dichiarazione Ambientale e richiede al cliente lo svolgimento di una verifica di chiusura Non Conformità;

Rispetto alla conformità legislativa, l'attività del Gruppo di Verifica non intende sovrapporsi a quella degli organismi pubblici di controllo, non avendone peraltro autorità. Nel caso in cui l'Organizzazione non è in grado di risolvere le Non-Conformità, non sarà possibile passare alle successive attività di verifica e convalida, essendo questo un requisito minimo vincolante per la convalida della Dichiarazione Ambientale. L'organizzazione è tenuta a definire e proporre a DNV Italia adeguate Azioni Correttive allo scopo di risolvere tutte le Non-Conformità e consentire la convalida della Dichiarazione Ambientale.

4.3.1 Non Conformità (NC) di categoria 1 (Maggiore)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.4.5 e 4.4.6

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 5 of 9



- Il mancato rispetto degli obblighi di legge o delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- La palese evidenza di un immediato rischio ambientale o un'anomalia isolata nei controlli o nelle procedure, che possono causare un significativo rischio ambientale;
- Evidenza di una valutazione ambientale iniziale non documentata;
- Ambiguità, mancanza di chiarezza, mancanza d'equilibrio nelle informazioni contenute, imprecisioni, dubbi sulla veridicità delle informazioni o assenza della designazione del rappresentante dell'organizzazione riportata nella Dichiarazione Ambientale (interfaccia con le parti interessate);
- Discrepanze fra le informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e le evidenze riscontrate durante la verifica presso il sito.

4.3.2 Non Conformità (NC) di categoria 2 (Minore)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.4.5 e 4.4.6

- Un'anomalia isolata nei controlli o nelle procedure che non rappresenta un potenziale e significativo rischio ambientale.
- Un'anomalia minore singola e isolata o l'insieme di alcune anomalie minori tali da non pregiudicare l'efficacia del sistema, di carattere formale (documentale) od operativa (applicativa) nell'attuazione dei requisiti della normativa / documentazione del sistema.

4.3.3 Osservazioni

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.4.5 e 4.4.6

- Un'anomalia di una condizione esistente che a giudizio del valutatore richiede chiarimenti, indagini o migliore rispetto all'efficienza complessiva del sistema di gestione ambientale.
- Un rilievo che non influenza significativamente l'ambiente in questo momento, ma che a giudizio del valutatore rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema.

4.4 Verifica di chiusura non-conformità - Follow-Up (FU)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.5.

Nel caso si renda necessaria una verifica di chiusura delle Non-Conformità di Categoria 1 (Maggiore), i dati riportati nella Dichiarazione Ambientale devono essere aggiornati in modo tale da non risultare più vecchi di sei mesi dalla data di Verifica di Chiusura Non Conformità.

4.5 Documento di Convalida

Al completamento positivo delle attività di verifica, il Gruppo di Verifica trasmette la documentazione alla Funzione Tecnica di DNV Italia. In seguito viene emesso il Documento di Convalida. L'emissione dell'attestato di Convalida della Dichiarazione Ambientale è subordinata al pagamento da parte delle Tariffe relative alle attività di verifica svolte.

Congiuntamente all'attestato di convalida della Dichiarazione Ambientale è rilasciato il Certificato di Sistema di Gestione Ambientale in accordo a ISO 14001.

In generale vale quanto riportato nel "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.6.

4.6 Verifiche periodiche di mantenimento (PX)

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.7.

Affinché siano garantiti:

- La verifica degli elementi necessari per il mantenimento della registrazione EMAS;
- L'eventuale aggiornamento delle informazioni da parte dell'organizzazione;
- La convalida degli aggiornamenti da parte di DNV Italia;

Sono effettuate, su base annuale, verifiche periodiche di mantenimento; le verifiche interessano tutte le unità produttive inserite nel certificato.

L'attività è pianificata da DNV Italia come previsto al paragrafo 4.1.

Durante l'aggiornamento annuale della DA (generalmente sempre, ad eccezione delle "piccole imprese" che si avvalgono di deroga), sarà previsto da DNV una data utile per consentire al team di verifica la

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 6 of 9



lettura di tale documento, preliminarmente alla verifica periodica.

L'organizzazione s'impegna a trasmettere a DNV Italia entro la data notificatagli dal DNV e comunque prima della data notificata per la Verifica Periodica di Mantenimento una copia dell'aggiornamento dei dati riportati sulla Dichiarazione Ambientale per valutazione da parte del Lead Auditor (LA). Anche in questo caso, si richiede che i dati ambientali presentati risalgano ad un periodo non superiore ai sei mesi dalla data di Verifica di Convalida (per semplicità si richiede alle organizzazioni di aggiornare il proprio documento all'ultimo semestre disponibile).

A seguito dell'emissione del rapporto da parte del gruppo di verifica ispettiva, è emesso il documento di convalida con le modalità previste al paragrafo 4.5.

4.7 Riesame periodico del Sistema (RC) e Rinnovo della Convalida della Dichiarazione Ambientale

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.8.

In occasione del rinnovo triennale verrà eseguita la verifica di rinnovo della registrazione. Allo scopo sarà previsto da DNV una data utile per consentire al team di verifica la lettura del Documento di Dichiarazione Ambientale, preliminarmente alla verifica di rinnovo del sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione s'impegna a trasmettere a DNV Italia entro la data notificatagli dal DNV e comunque prima della data notificata per la Verifica di rinnovo una copia della revisione triennale della Dichiarazione Ambientale per valutazione da parte del Lead Auditor.

Anche in questo caso, si richiede che i dati ambientali presentati risalgano ad un periodo non superiore ai sei mesi dalla data di Verifica di Convalida (per semplicità si richiede alle organizzazioni di aggiornare il proprio documento all'ultimo semestre disponibile).

DNV verificherà inoltre il recepimento da parte dell'organizzazione delle eventuali richieste formulate dal Comitato a seguito di precedenti deliberazioni della registrazione e/o altre comunicazioni.

L'organizzazione è tenuta a mettere a disposizione del team di verifica tali prescrizioni.

5. VERIFICHE NON PROGRAMMATE E STRAORDINARIE

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 4.13.

6. CAMBIAMENTI PRESSO IL SITO e MODIFICHE SOSTANZIALI (**)

Durante il periodo di validità della certificazione l'Organizzazione è responsabile di contattare DNV Italia per comunicare i cambiamenti significativi occorsi al sito.

In ogni caso, qualora DNV Italia si rendesse conto che presso il sito, la cui Dichiarazione Ambientale sia stata già convalidata, si sono verificati dei cambiamenti rispetto alle condizioni in atto al momento della Dichiarazione Ambientale convalidata, DNV Italia s'impegna a contattare il cliente al fine di discutere e valutare tali cambiamenti. DNV Italia in base alle informazioni ricevute, valuta se le modifiche necessitano di verifiche supplementari e relativa revisione dei termini contrattuali e informa conseguentemente l'Organizzazione.

Tale comunicazione è trasmessa contestualmente al Comitato EMAS Italia.

Nel caso un'Organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali (rif. Art. 8 "Modifiche sostanziali" del Regolamento) deve effettuare un'analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali. In seguito all'analisi ambientale delle modifiche, l'organizzazione deve aggiornare di conseguenza l'intero sistema di gestione ambientale e i relativi documenti, compresa la dichiarazione ambientale.

Tutti questi documenti modificati e aggiornati devono venire verificati e convalidati entro sei mesi dal Verificatore, e quindi trasmessi ad Ispra/al Comitato utilizzando il modulo dell'Allegato VI, e renderle disponibili al pubblico.

7. COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA' LEGISLATIVE

L'intestatario del Documento di Convalida deve comunicare in forma scritta a DNV Italia un'eventuale Non Conformità legislativa ambientale che dovesse essere riscontrata da un organismo pubblico. DNV Italia comunicherà al Comitato Ecoaudit le informazioni relative a NC legislative o contenziosi di natura

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 7 of 9



ambientale. L'Organizzazione deve comunicare al Comitato qualsiasi contenzioso ambientale in corso e la sua successiva evoluzione nel tempo.

8. COMUNICAZIONE DI INCIDENTI E/O EMERGENZE AMBIENTALI

L'Organizzazione registrata è tenuta, nel rispetto delle regole di registrazione emesse dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit, a comunicare al Comitato (sezione EMAS Italia) e a DNV casi di incidenti e/o emergenze ambientali intercorse. Tale comunicazione dovrà essere prodotta entro 48 ore e dovrà contenere una descrizione dell'evento incidentale intercorso.

Successivamente, entro 30 giorni, l'organizzazione dovrà produrre al Comitato Ecolabel e Ecoaudit una relazione contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti. Tale relazione deve essere validata dal Verificatore Ambientale. Al fine di consentire il rispetto dei 30 gg, previsti dalla procedura di registrazione del Comitato, l'organizzazione dovrà inoltrare a DNV tale documentazione in tempo utile a consentire l'attività di validazione.

DNV Italia si riserva il diritto di effettuare una verifica straordinaria all'Organizzazione per verificare la correttezza dei contenuti della dichiarazione da produrre al Comitato.

Nel caso specifico i dettagli circa la verifica stessa saranno concordati tra l'Organizzazione e DNV Italia. Per gli aspetti tariffari si rimanda a quanto già riportato al paragrafo 5.

9. RECLAMI

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 7.

10. RISERVATEZZA

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 8.

11. GESTIONE DEI RICORSI

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 11.

L'organizzazione che fruisce dei servizi di certificazione erogati da DNV Italia ha la facoltà di presentare ricorsi scritti contro decisioni adottate dalla stessa; il ricorso va indirizzato al Technical Manager entro 30 gg. dalla decisione di DNV Italia facendo esplicito riferimento al presente paragrafo del regolamento.

Il Technical Manager procede quindi ad un accertamento in merito e presenta il caso al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che comunica al ricorrente, entro 30 giorni, l'esito dell'accertamento e le relative decisioni. Nel caso in cui il ricorrente decida di procedere con un appello (ulteriore istanza successiva all'esito del ricorso), questo viene portato all'attenzione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità; la decisione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità viene comunicata al ricorrente dal Presidente del Comitato entro 60 gg. dalla data della presentazione dell'appello.

Le spese inerenti a successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

12. CONDIZIONE ECONOMICHE

Per le regole generali si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" § 14.

Reviewed by: SIC, CLB, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: Rev.7	No.: Std-ce-aesc-emas
Approved by: PRIV	Author: CRM	Date: 2010-02-11	Page: 8 of 9

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS



(*)	<p>Per «piccola impresa» si intendono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ meno di 50 dipendenti;❖ un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR;❖ e il cui capitale o diritti di voto non siano controllati per più del 25% da una o più imprese congiuntamente (rif. raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);❖ Oppure le amministrazioni locali che amministrano meno di 10.000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43milioni di EUR;
(**)	<p>Per modifica sostanziale si intende qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un'organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un'organizzazione, sull'ambiente o sulla salute umana (rif. Art. 2 p.to 15 del Regolamento CE 1221/2009).</p>

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
SIC, CLB, FVF	All in DNV Italy	Rev.7	Std-ce-aesc-emas
Approved by:	Author:	Date:	Page:
PRIV	CRM	2010-02-11	9 of 9